

CAMB/2022/66 del 27 giugno 2022

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”.**

IL PRESIDENTE

Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/66

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **giugno** alle ore XX si è riunito il Consiglio d'Ambito convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0006164 del 23/06/2022 e integrato con lettera protocollo PG.AT/2022/0006344 del 27/06/2022 mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	A
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, che ha attribuito all’allora Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG- (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) competenze in materia di servizi idrici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: D.P.C.M.

- 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) del 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati con la deliberazione del 5 aprile 2018 227/2018/R/IDR;
 - le deliberazioni Arera 63/2021/R/IDR e 106/2022/R/IDR;

premessato che:

- in assenza di una regolazione nazionale sul tema specifico, e in attesa di un apposito intervento dell’Autorità nazionale competente, con deliberazione n. 38 del 29 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio d’ambito di ATERSIR ha approvato il documento “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” valido nell’ambito regolatorio di propria competenza;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all’articolo 1) che “il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitate/giorno”, prevedendo che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;
- con la deliberazione del 21 dicembre 2017 897/2017/R/IDR, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico;
- ai sensi della citata deliberazione 897/2017/R/IDR l’Ente di governo dell’ambito ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale può deliberare in materia di bonus idrico condizioni di miglior favore sul proprio territorio rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;
- Atersir ha inteso riconoscere all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto al bonus idrico nazionale;
- con delibera CAMB n. 45 del 29 maggio 2018 Atersir ha approvato il Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale;

considerato che:

- ARERA ha modificato più volte la propria deliberazione 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 introducendo significative novità;
- in particolare ha disposto che il bonus sociale acqua garantisca la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente calcolando l'importo del bonus a cui si ha diritto moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:
 - tariffa agevolata determinata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - tariffa di fognatura individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - tariffa di depurazione individuata per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.
- inoltre ha introdotto il principio che dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali senza la necessità di presentare istanza di ammissione al beneficio;

ritenuto pertanto opportuno:

- abrogare il “Regolamento per la gestione in fase di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale” precedentemente approvato con delibera CAMB n. 45 del 29/05/2018 e s.m.i.;
- approvare il nuovo “Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”;
- disciplinare le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, sul territorio di competenza di Atersir, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico ai sensi delle deliberazioni 897/2017/R/IDR, 63/2021/R/IDR, 106/2022/R/IDR;
- attenersi ai seguenti principi:
 - valorizzazione delle sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
 - riduzione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - riduzione degli adempimenti in capo all'utente;
- stabilire le seguenti regole principali di gestione del bonus idrico integrativo locale:
 - il regolamento si applica nei Comuni che attuano la regolamentazione del SII di

Atersir e nei quali agli utenti del SII sono applicate le tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) da parte del gestore affidatario del servizio;

- le agevolazioni integrative previste dal presente regolamento sono concesse automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti con un contratto di fornitura diretto o condominiale (indiretto), che ottengono il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della propria deliberazione 897/2017/R/IDR e che sono soggetti al pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e/o depurazione per l'utenza relativa all'abitazione di residenza;
- le agevolazioni integrative sono previste nella seguente misura massima:
riconoscimento di un bonus aggiuntivo a quello minimo previsto dalla regolazione nazionale quantificato in misura pari a 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 75% della tariffa agevolata acquedotto, della tariffa di fognatura della tariffa di depurazione approvata pro tempore da Atersir a prescindere dal consumo effettivamente fatturato dal gestore;
- il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali deve essere attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste dall'Ente di governo dell'Ambito (OPsocial).
- per gli utenti domestici diretti, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo locale riconosciuto, dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di fognatura e del servizio di depurazione, se l'utente usufruisce di tali servizi. L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale;
- per gli utenti domestici indiretti, il gestore erogherà un contributo a tantum mediante recapito di un assegno circolare non trasferibile, contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- il gestore del servizio prima di effettuare l'erogazione procede alle verifiche previste dall'Autorità di regolazione (ARERA) e dal presente regolamento; nel caso in cui da tali verifiche emerga che l'utente non è soggetto al pagamento del servizio di fognatura e/o depurazione il gestore non procede all'erogazione del bonus integrativo relativo al/ai servizi per i quali non è soggetto al pagamento;
- i gestori, sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati;

considerato che:

- sono stati consultati i gestori del Servizio Idrico Integrato in Emilia-Romagna;
- la bozza del regolamento è stata trasmessa in data 14 giugno 2022 ai membri del Comitato Consultivo Utenti e che in data 30 giugno 2022, ai sensi della legge regionale 23/2011, art. 15 comma 5, i principali aspetti inerenti alla regolamentazione del bonus idrico integrativo saranno presentati al Comitato Consultivo degli Utenti;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato Ing. Marialuisa Campani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il *Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del Servizio Idrico Integrato in condizioni di disagio economico sociale*, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare a partire dal 1.1.2023 il “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” precedentemente approvato con delibera C.A.M.B. n. 45 del 29 maggio 2018 e s.m.i.;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Gestori del servizio idrico integrato della Regione Emilia-Romagna;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione delle manovre tariffarie dei gestori del SII.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 66 del 27 giugno 2022

Oggetto: **Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio economico sociale”.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Marialuisa Campani

Bologna, 27 giugno 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 30 giugno 2022

Il Direttore
Vito Belladonna

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE
DA RICONOSCERE AGLI
UTENTI DOMESTICI RESIDENTI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE**

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, inerente le modalità applicative per l'erogazione del bonus integrativo idrico locale agli utenti domestici residenti economicamente disagiati, si applicano le seguenti definizioni:
 - **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - **bonus sociale idrico nazionale** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e regolato dalla deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 per gli utenti diretti ed indiretti in condizione di disagio economico sociale (TIBSI è il Testo Integrato Bonus Sociale Idrico) e dalla deliberazione 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 e successive modifiche;
 - **bonus idrico integrativo locale** è il bonus idrico riconosciuto su base regionale dal gestore del SII, disciplinato dal presente regolamento;
 - **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
la condizione di disagio è attualmente verificata in base ai seguenti requisiti:
 - valore ISEE del nucleo familiare di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 pari a 8.265 euro (alla data attuale; il valore è soggetto ad aggiornamento da parte dell'Autorità con cadenza triennale);
 - nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
 - nuclei familiari titolari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o di Pensione di cittadinanza (Pdc);
 - **DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica** è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene l'indicatore ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
 - **Ente di governo dell'Ambito** (EGA) è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
 - **Atersir** è l'ente di governo dell'ambito corrispondente alla Regione Emilia-Romagna costituita con L.R. 23 del 23.12.2011;
 - **gestore** è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato (SII);
 - **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
 - **numerosità famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
 - **OP_{social}** è la componente dei costi operativi a copertura degli oneri per le agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. bonus idrico integrativo, definite all'art. 18 comma 10 dell'allegato A della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii;
 - **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - **RQSII** è la Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono di cui alla deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015
 - **SII (Servizio Idrico Integrato)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICS1;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
- **utente indiretto**, ai fini del presente provvedimento, è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Articolo 2 – Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, sul territorio di competenza di Atersir, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico.
2. Il bonus idrico integrativo locale integra il bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR, della deliberazione 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, della deliberazione 106/2022/R/IDR del 15 marzo 2022 e successive modificazioni.
3. Il presente regolamento disciplina lo scambio delle informazioni fra i soggetti che a vario titolo concorrono alla erogazione dei bonus:
 - valorizzando le sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
 - riducendo gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
 - riducendo gli adempimenti in capo all'utente.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nei Comuni che attuano la regolamentazione del SII di Atersir e nei quali agli utenti del SII sono applicate le tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) da parte del gestore affidatario del servizio.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali nazionali.
Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.
Le agevolazioni integrative previste dal presente regolamento sono concesse automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti, con un contratto attivo di fornitura diretto o condominiale (indiretto), in condizione di disagio economico sociale che hanno diritto al bonus sociale idrico nazionale regolamentato dall'Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi delle deliberazioni 897/2017/R/IDR, 63/2021/R/IDR, 106/2022/R/IDR e che sono soggetti al pagamento in bolletta del servizio pubblico di acquedotto e/o di fognatura e/o di depurazione per l'utenza relativa all'abitazione di residenza.
2. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - l'**utente diretto**, ovvero l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;

- l'**utente indiretto**, ovvero, ai fini del presente provvedimento, un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;

Articolo 5 – Periodo di valenza dell'agevolazione

1. Il periodo di valenza dell'agevolazione integrativa coincide con il periodo di valenza del bonus sociale idrico nazionale, e ha durata di 12 mesi.
2. Il bonus integrativo può essere ottenuto ogni anno se si è in possesso dei requisiti di ammissibilità. Per avviare il processo di verifica di tali requisiti, è necessario presentare la DSU ogni anno.

Articolo 6 – Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni integrative per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste nella seguente misura massima:
 - riconoscimento di un bonus aggiuntivo a quello minimo previsto dalla regolazione nazionale quantificato in misura pari a:
 - 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 75% della tariffa agevolata di acquedotto;
 - 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 75% della tariffa di fognatura;
 - 18,25 mc annui per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per il 75% della tariffa di depurazioneapprovate pro tempore da Atersir a prescindere dal consumo effettivamente fatturato dal gestore.
2. Le agevolazioni integrative sopra indicate si sommano a quelle previste per il bonus sociale nazionale.
3. Le agevolazioni integrative potranno essere periodicamente aggiornate di norma in prossimità della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 7 – Finanziamento del bonus idrico integrativo locale

1. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può essere compensato in nessun caso a valere sul conto istituito presso la CSEA.
2. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali sarà attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste dall'Ente di governo dell'Ambito (OP_{social}).

Articolo 8 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli **utenti diretti**, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo locale riconosciuto, se l'utente usufruisce dei rispettivi servizi che compongono il SII. L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale;
2. Per gli **utenti indiretti**, il gestore erogherà un contributo una tantum mediante recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicati dal Gestore del SII, o con altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
3. Il gestore del servizio prima di effettuare l'erogazione procede alle verifiche previste dall'Autorità di regolazione (ARERA) e dal presente regolamento; nel caso in cui da tali verifiche emerga che l'utente non è soggetto al pagamento di alcuno dei servizi di acquedotto e/o fognatura e/o depurazione il gestore non procede all'erogazione del bonus idrico integrativo locale relativo al/ai servizi per i quali non è soggetto al pagamento.

Articolo 9 – Competenze di Atersir

1. Atersir, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, definisce l'importo degli OP_{social} in corrispondenza della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.
2. Atersir controlla annualmente i dati forniti dal gestore entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicati al successivo art. 10, punto 2. c.
3. Atersir, ai sensi dell'art. 14 del TIBSI, definisce il seguente contenuto informativo di maggior dettaglio relativamente al bonus idrico integrativo locale, che il gestore è tenuto a registrare su apposito supporto informatico:
 - Bacino di affidamento
 - Bacino tariffario
 - Codice fornitura
 - Codice utente
 - Data inizio agevolazione integrativa
 - Data fine agevolazione integrativa
 - Codice fiscale dell'utente
 - Nome dell'utente
 - Cognome dell'utente
 - Indirizzo del nucleo familiare agevolato
 - Indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)
 - Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
 - Comune in cui è sita la fornitura
 - Importo erogato dal gestore
 - Importo totale annuale
 - Tipologia di utente (diretto o indiretto)
 - Tariffa agevolata di acquedotto
 - Tariffa di fognatura
 - Tariffa di depurazione
 - Numerosità famiglia anagrafica ovvero numerosità standard
 - Volumi fatturati acquedotto (per tipologia d'uso)
 - Volumi fatturati fognatura (per tipologia d'uso)
 - Volumi fatturati depurazione (per tipologia d'uso)
4. Atersir si riserva la possibilità di richiedere in qualunque momento al gestore copia del registro di cui sopra con l'esclusione dei dati soggetti alle norme in materia di riservatezza.

Articolo 10 - Competenze del gestore

1. Il gestore eroga agli utenti titolari del bonus sociale idrico nazionale, il bonus idrico integrativo locale previa verifica dell'esistenza della fatturazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L'erogazione del bonus idrico integrativo locale dovrà essere contestuale e seguire le medesime modalità dell'erogazione del bonus nazionale, garantendo la tracciabilità e la separazione contabile prevista dal TIBSI.
2. Il gestore è tenuto ai seguenti obblighi:
 - a. di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2 del TIBSI):
il gestore tiene separata evidenza contabile dell'ammontare di bonus idrico integrativo locale riconosciuto
 - b. di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14 del TIBSI):
il gestore predispose un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti l'erogazione del bonus idrico integrativo locale.

- c. di comunicazione dei dati ad Atersir (art. 12 del TIBSI):
il gestore è tenuto a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, ad Atersir, i dati e le informazioni relativi al bonus idrico integrativo locale al 31 dicembre dell'anno precedente, disaggregati per bacino di affidamento e per bacino tariffario, relativi a:
- a) i volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto, al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, distinti per tipologia d'uso;
 - b) l'ammontare del bonus idrico integrativo erogato;
 - b) il numero dei nuclei familiari agevolati;
 - c) il numero complessivo delle persone fisiche assunte - ovvero risultanti - quali componenti i nuclei familiari agevolati;
 - d) le tariffe di acquedotto (agevolata), fognatura e depurazione applicate ai fini del riconoscimento dell'agevolazione integrativa.
- d. di informativa nei confronti degli utenti (art. 20 della deliberazione ARERA 63/2021):
Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.
Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuto il bonus idrico nazionale e il bonus idrico integrativo a compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:
"La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 124/19 ed è stata ammessa al bonus idrico integrativo locale in quanto parzialmente non soggetta al pagamento dei servizi di Il periodo di agevolazione è dal ... al"
Il gestore è tenuto ad effettuare analoga comunicazione all'utente indiretto in occasione della corresponsione del bonus idrico integrativo locale.
Il gestore provvede altresì a pubblicare sul proprio sito internet i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa di acquedotto (agevolata), di fognatura e depurazione applicata ai fini del riconoscimento del bonus idrico integrativo locale come individuata da Atersir.
3. Il gestore è tenuto a dare attraverso gli sportelli clienti e attraverso il numero verde del call center tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati che ne facciano richiesta anche informalmente.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Atersir si impegna a informare in merito al bonus idrico integrativo locale mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. Il gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante il numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario e concordato con Atersir.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2023; fino ad allora si applica il regolamento Atersir approvato con delibera GAMB/2018/45 del 29 maggio 2018.